

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Seguilo della discussione del progetto di legge per un'imposta sui corpi morali e sulle manimorte — Discorso del senatore Pallavicino-Mossi in appoggio dell'articolo addizionale del senatore Alfieri — Osservazioni del senatore Di Pollone per la retezione dello stesso — L'aggiunta del senatore Alfieri è rigettata — Relazione del senatore Giulio sul progetto di legge provvisoria sulle risate — Volazione ed adozione della legge per un'imposta sulle manimorte.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CIBERARIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che in seguito ad una lieve osservazione del senatore Maestri, relativamente all'emendamento del senatore Moreno, è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il signor Giuseppe Moglia fa omaggio di esemplari stampati d'una memoria dei fabbricanti di ferro del Piemonte e della Savoia.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SUI CORPI MORALI E SULLE MANIMORTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione sull'articolo addizionale proposto ieri dal senatore Alfieri sulla durata quinquennale della legge di cui si parla: la parola è continuata al signor senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSE. Signori senatori, io diceva non solamente sostenibile, ma necessario l'articolo proposto dall'onorevole senatore Alfieri; io giudicava meno inaccettabile la legge, confortata da una disposizione che, limitandone la durata, veniva a sanare la necessità della proposta misura, senza stabilirla come intrinsecamente, assolutamente, immutabilmente giusta ed opportuna.

Che le disposizioni di questa legge possano discordare da un sistema compiuto e razionale d'imposta, ieri ne convenne il signor commissario regio accettando l'articolo. Che il concetto della legge oscilli fra due principii generatori, lo fece patente la discussione.

Che il principio sostituito dalla Commissione al principio governativo vacilli in mano della Commissione medesima, ben lo dimostrano le varie disposizioni da essa proposte, colle quali venne attenuando le sue rigide e logiche conseguenze in certi casi che le parvero più speciali. E lo intendemmo pur anco dalla liquida parola dell'onorevole relatore, che per ridurre la tassa delle opere di carità al mezzo per cento, invocava i sentimenti di probità e moderamento di una ingiuriosa giustizia. E veramente, che cosa dir vogliono queste eccezioni e questo principio di probità che s'implora? Non altro se non che viziosa è la radice della legge, e il vizio più manifesto si spiega ed offende nei principali suoi frutti.

Ho detto che doppio, oscillante e fallace è il principio della legge. Il Ministero la ordì per analogia delle tasse eventuali e saltuarie di successione. La Commissione all'incontro, veduto che la materia ricusavasi a questa forzata similitudine, la trasformò in una sincerissima sopratassa. Io domanderò al Ministero se dopo la discussione abbia o no cambiato il suo primo concetto: io domanderò all'onorevole commissario, perchè i giorni passati, respingendo l'idea di sopratassa, ricusava le conseguenze che dal concetto della medesima traeva l'onorevole senatore Di Castagnetto.

Dico in seconda luogo che la informe legge arrischia due principii fondamentali d'imposta pericolosi ad adottarsi, e

solo indirettamente e non maturamente discussi. Pone essa per la prima volta un'imposta sul reddito; trasmuta essa una tassa eventuale e saltuaria, quale si è quella delle successioni in una tassa permanente e continuativa.

E questi due gravissimi sistemi ella non dubita di sancire e applicare improvvisamente all'occasione di una specialissima imposta che viene a gravitare sui più benefici e più interessanti istituti. Domanderò al Senato se egli sia d'opinione che ciò avvenga prima che le massime regolatrici delle nuove e più generali imposte vengano nel suo seno ponderatamente discusse. Finchè la legge vestirà l'aspetto di disposizione temporaria dettata dalla stretta necessità, potremo facilmente ritrarcene; ma non così facile sarà quando essa acquisti il carattere di massima fondamentale e sancita. A ciò si risponde che il potere legislativo sarà sempre in arbitrio di revocare la legge: ma io soggiungo che il potere legislativo sarà pur sempre in facoltà di confermarla dopo il quinquennio quando lo stimi opportuno. Non v'ha dubbio intanto che una clausola temporaria non sia di conforto ai gravati, non sia di utile cautela al legislatore, non metta in salvo le discussioni future.

Un'ultima osservazione fu contrapposta. Si è detto che la limitazione quinquennale deformava il rapporto analogico colla tassa unica individua rappresentata da un intero ventennio, da cui moveva il principio legislativo. Veggasi qui per transenna come all'uopo ora s'invochi il principio ministeriale dell'analogia, ora il principio della Commissione; ma la Commissione, che respinge il principio ministeriale, non opporrà all'articolo d'aggiunta questo sottile riflesso.

Signori, la legge di cui si discorre lotta fra due principii generatori, e nè all'uno, nè all'altro risponde: presso il Ministero prese la sua forma da una stentata analogia, prese le sue ispirazioni dalla legge del 1821, legge intrinsecamente ingiusta, irregolare, straordinaria, eccezionale, motivata, come dicevasi, da imperiosa necessità, con promessa di breve durata; presso la Commissione volle assumere la natura di sopratassa e d'imposta continuativa, ma vestì molte forme e molte condizioni sue proprie e gravatorie, mancò di logica applicazione in più casi, presenta un carattere vago, annunzia due massime fondamentali d'imposte gravi, pericolose, non abbastanza chiarite. Certamente no: come legge perpetua non si può accogliere; appena l'indeclinabile necessità e la sua breve durata la ponno far tollerare.

DI POLLONE. Signori senatori, non è certamente mio intendimento di rientrare nella discussione oramai esaurita della presente legge, ed a tal uopo mi asterrò dal rispondere all'onorevole oratore che cessò di parlare, e che può dirsi abbia ravvivata la discussione generale; solo dirò delle gravi accuse di che ha imposta taccia alla legge che discutiamo, che i nostri voti le hanno data anticipata e perentoria risposta.

Nell'oppormi all'articolo addizionale proposto dal senatore Alfieri debbo di necessità addurne i motivi, e riassumere in conseguenza quale sia il vero carattere di questa legge, legge, come si è più volte detto, di giustizia e non di circostanza, perchè se nei suoi risultamenti essa concorrerà a sollevare di un fantino il grave peso de' debiti dello Stato, non può tuttavia sostenersi che sia questo il precipuo scopo a cui mira; e qui mi è forza ricordare il vero motivo che indusse il Governo a presentare al Parlamento la legge che potrei dire pressochè già accettata, e dedurne poscia una sentenza contraria al carattere temporaneo che le si vorrebbe imprimere, e restituirle quello che mi parve accettato

da tutti indistintamente gli oratori che presero parte in questa lunga discussione.

Cosa si volle ottenere colla imposta di che è argomento?

Si volle riparare alla immutabilità della massa de' beni che coll'andar del tempo va aumentando a favore delle manimorte con danno della ricchezza della nazione, danno che nasce appunto dalla loro immutabilità, per cui i diritti che si perceivono dalle proprietà dei particolari in occasione di successioni non vengono da quelle soddisfatti.

L'antica legislazione aveva provveduto a questo inconveniente, come lo ha così chiaramente dimostrato l'egregio relatore della vostra Commissione, ed in misura assai più grave che non lo fa la legge attuale. Non si tratta ora che di riprodurre in altri termini ciò che già si faceva da noi, e che si fa attualmente in altri paesi, d'indennizzare, cioè, lo Stato della perdita a cui va soggetto, stabilendo una tassa la quale rappresenti i diritti che da ogni famiglia si pagano in occasione dell'apertura di una successione.

Io domando ora, come, stabilito il principio con questi semplici termini, gli si possa dare un carattere transitorio. Comprendo benissimo che si possa discutere sul più e sul meno da pagarsi secondo le circostanze, e che la quota sia variabile in più o men lungo periodo; ma, ammessa la giustizia della massima, non mi so spiegare come quello che si crede giusto nel 1851 debba cessare di esserlo nel 1853. E perchè creare una lusinga nelle persone che usufruiscono di questi beni che dopo un lasso di tempo verranno esonerate da quest'imposta, se siamo convinti della sua ragionevolezza, e che ciò non sarà?

La vostra Commissione, ve lo dimostrò la discussione, fu unanime a riconoscere il principio che difende, ed i vostri voti hanno confermato il suo parere. Ove fosse ora accettato l'articolo proposto dal marchese Alfieri, si verrebbe a dire il contrario di quanto si è stabilito, si verrebbe, cioè, a contestare la giustizia della legge, a darle un carattere provvisorio e di circostanza, che non può nè deve avere, sia che si consideri il suo principio, sia che si misurino le conseguenze che si reputavano dall'onorevole proponente severe di troppo.

A combattere anche la Impresione che potrebbe avere fatto sovra qualcheduno di voi, o signori, quella proposta, siami ancora lecito, toccando delle conseguenze, dimostrare come infatti non riesciranno di tanto aggravio le disposizioni da voi testè votate. Le opere di beneficenza dello Stato, se non erro, contano un reddito di circa sette milioni; pagheranno quindi annualmente 35,000 lire. I comuni hanno un reddito tassabile di tre milioni e mezzo; ne pagheranno, in ragione del 4 per 100, 150,000. Gli altri stabilimenti di ecclesiastici, di cui non si conosce il reddito per mancanza di dati statistici, non sono poi tanto da compiangere, dacchè vediamo da un documento, pubblicato ieri l'altro, com'essi posseggano sul debito pubblico la egregia somma di lire 1,514,814 71 di rendita, somma intangibile, dietro la disposizione contenuta nell'articolo 1 del progetto di legge.

Non mi dilungo più oltre, tenendo per fermo che le ragioni da me esposte debbano avervi convinti, o signori, della inopportunità della proposta che si sta ventilando, e contro la quale io voto con parte dei miei colleghi della Commissione, non avendoli potuto consultare tutti.

Mi perdoni l'onorevole senatore Alfieri se gli contrappongo ancora un'ultima osservazione, ed è che l'invocazione della legge sul bollo, per fondare una parte della sua argomentazione, non è esatta. Quella era legge di sovrimposta, d'imposta straordinaria, e la si poteva limitare nella sua

durata. Questa, lo ripeto, è legge di massima, e deve vestire un carattere di stabilità. Almeno tale è il mio sentimento. Voto quindi contro la sua proposta, osservando ancora come in genere il legislatore non abbia bisogno di ricorrere a questa limitazione di tempo, essendo sempre in sua facoltà il modificare quelle leggi, la di cui utilità può per avventura cessare.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, io metto ai voti l'articolo addizionale, del quale darò lettura, perchè alcuni senatori non erano ieri presenti; l'articolo è il seguente:

« La presente legge non avrà effetto oltre i 5 anni a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. »

(Messo ai voti l'articolo addizionale non è approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale su questa legge, io invito l'ufficio centrale che ha esaminato il progetto di legge sulle risaie a voler prendere posto per dar lettura del rapporto già a tal uopo apprestato.

La parola è al senatore Giulio, relatore dell'ufficio centrale.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO
ALLE RISAIE.**

GIULIO, relatore. Legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 639.)

PRESIDENTE. Questo rapporto sarà senza indugio dato alle stampe e distribuito.

Propongo al Senato di occuparsi della discussione di questo progetto di legge nella tornata di lunedì.

Se non vi ha osservazione, s'intende che il Senato acconsente alla mia proposta.

Si passa allo squittinio sulla legge delle manimorte.

Risultamento della votazione:

Votanti	54
Voti favorevoli	39
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 3 3/4.